

**Azienda pubblica di servizi alla persona
“Città di Riva”
Riva del Garda
VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 61
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO: revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 -Riconoscione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2023-.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 16.00 nella sede dell'Azienda, convocato dal Presidente con avviso recapitato ai singoli componenti si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

Franco Benuzzi	Presidente
Mariacristina Rizzonelli	Vice Presidente
Federico Secchi	Membro
Ivan Remondini	Membro
Laura Gottardi	Membro

Assenti giustificati i signori:

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto indicato.

OGGETTO: revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 -Riconoscione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2023-.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato quanto disposto dal DLgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
- f) allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- g) qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).

Ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Riva del Garda e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato inoltre che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto che entro il 31 dicembre 2024 le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.2 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023;

Considerato che la **ricognizione** è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, co. 3, del TUSP;

Visto l'esito della **ricognizione** effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

Ritenuto che le partecipazioni da **razionalizzare** o **alienare** devono essere individuate perseguedendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima **riduzione** della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'**alienazione** o la **razionalizzazione** di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

tutto ciò premesso;

Visto :

- la L.R. 21/09.2005 n. 7 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;

- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;

- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Riva” di Riva del Garda, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 12/04/2017;

- il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Riva” di Riva del Garda approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 dd. 01/09/2017 e ss.mm.;

- il Regolamento per la contabilità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Riva” di Riva del Garda approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 dd. 28/04/2023;

- il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” e il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” vigenti, approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

acquisiti i pareri favorevoli prescritti alla normativa, ai sensi dell'art. 9, L.R. n. 7/2005;

accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/2005 e ss.mm.ii.;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente e da prospetto che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	2,72%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	1,4144%	Mantenimento	Partecipata attraverso Upipa sc

- di mantenere le partecipazioni relative a U.P.I.P.A. sc. e QU.BE.srl, ritenuto che le stesse persegano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;
- di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e alla competente Sezione della Corte dei Conti a sensi dell'art.20, comma 3, del TUSP;
- di non sottoporre il presente atto al preventivo esame di legittimità ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.P. 24 luglio 2012, n. 15 e che la stessa diventerà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della L.R. 21/09/2005, n. 7;
- di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 per 10 giorni consecutivi così come previsto dall'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 e nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. T.A.A. 31 luglio 1993, n. 13, che avverso alla presente deliberazione è ammesso:
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lettera b) della legge 06 dicembre 1971, n. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse diretto, concreto ed attuale;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni.

con separata votazione ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge:

6. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L. R. nr. 7 del 21.09.2005 e ss.mm.;

Data lettura della presente deliberazione, la stessa viene approvata e sottoscritta.

Il Presidente
f.to Dott. Franco Benuzzi

Il Direttore
f.to Dott. Davide Preti

I CONSIGLIERI

f.to Mariacristina Rizzonelli

f.to Federico Secchi

f.to Ivan Remondini

f.to Laura Gottardi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la succitata deliberazione si esprime parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 4) della legge regionale 21 settembre 2005 n. 7, senza osservazioni.

Riva del Garda, 30 dicembre 2024

IL DIRETTORE
f.to Dott. Davide Preti

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Direttore che copia della presente deliberazione è in pubblicazione il giorno **31.12.2024** sul sito internet dell'A.P.S.P Città di Riva per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Riva del Garda, 31 dicembre 2024

IL DIRETTORE
f.to Dott. Davide Preti

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale.

Riva del Garda, 31 dicembre 2024

IL DIRETTORE
Dott. Davide Preti